



COMUNE DI VIAGRANDE

PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°9 del Reg. data 13-03-2024

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MODIFICA ART. 5 DEL REGOLAMENTO E ALIQUOTE 2024 (rinvio della proposta n.2/2024 disposto con delibera C.C. n. 7 del 27.02.2024 ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale).

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di marzo alle ore 16:45 e segg., nell'aula conferenze di Palazzo Partanna convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI	P/A	CONSIGLIERI	P/A
Russo Sebastiano	P	Grasso Alfio Antonino	P
Cristaldi Rosanna	P	La Rosa Giuliano	P
Sciuto Rosaria	P	Sanfilippo Vincenzo	P
La Rosa Venera Antonella	P	Guliti Alfredo	P
Nicolosi Carmelo Alfio	P	La Rosa Domenico	P
Ferlazzo Claudia	P	Musumeci Daniela	P

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Scilla Giuseppe**.

Il Presidente **DOTTORE Russo Sebastiano**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nelle persone dei Consiglieri presenti all'appello nominale, Presenti 12 Assenti 0,

DELIBERA

- Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti modifiche/integrazioni:

- Con separata unanime votazione, dichiara la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 07-03-2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MODIFICA ART. 5 DEL REGOLAMENTO E ALIQUOTE 2024 (rinvio della proposta n.2/2024 disposto con delibera C.C. n. 7 del 27.02.2024 ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale)

Proponente: Il Presidente / Il Sindaco e/o il Consigliere

Proponente / Redigente il Funzionario

F.to

F.to D'Arrigo Marina Maria

RICORDATO che:

- il Decreto Legislativo 28.9.1998, n. 360, pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16.10.1998, ha istituito a decorrere dall'1.1.1999 un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

- l'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 dispone:

* comma 2. "Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

* comma 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

* comma 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

* comma 4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.....”

- che il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

- il comma 16 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che i Comuni possono stabilire aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabilito ai fini dell'IRPEF statale, nel rispetto del principio di progressività.

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 80 del 29/12/1998 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, l'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF con aliquota unica allo 0,5%, senza l'istituzione del Regolamento disciplinante la Stessa;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2019 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Addizionale Comunale IRPEF del Comune di Viagrande e le nuove aliquote differenziate per scaglioni di reddito;

- che la Legge di Bilancio n. 234/2021 all'art. 1, commi 2-3, ha rivisto a partire dall'esercizio 2022 le aliquote IRPEF ripartendole nei seguenti quattro scaglioni:

- fino a 15.000;

- oltre 15.000 e fino a 28.000;

- oltre 28.000 e fino a 50.000;

- oltre 50.000 euro.

- con delibera di C.C. n. 18 del 27.04.2022 è stata approvata la rettifica dell'art. 5 del Regolamento che ha stabilito così le seguenti aliquote per gli scaglioni, conformi a quelli dell'IRPEF, confermando la soglia di esenzione di euro 10.000,00

Scaglioni di reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,45%
15.000 a 28.000 euro	0,60%
28.000 a 50.000 euro	0,70%
oltre 50.000 euro	0,80%

- con delibera di C.C. n. 39 del 31.07.2023 sono state confermate le aliquote sopra riportate.

PRESO ATTO che:

- il comma 1 dell'art.151 del TUEL, D.Lgs.n.267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che

può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

- il comma 169 art.1 della Legge n.296/2006 prevede: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 , pubblicato nella G.U n. 303 del 30.12.2023 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024.

PRESO ATTO che la proroga è motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all'incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell'utilizzo delle risorse Covid, dall'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell'erogazione delle anticipazioni per gli investimenti PNRR con le connesse anticipazioni di cassa, e ancora dai tagli indicati dalla legge di bilancio.

CONSIDERATO che la proroga coinvolge anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall'ordinamento e finora non applicati.

VISTO il Decreto n. 216/2023 pubblicato nella G.U. n 303 del 30 dicembre di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, previsto dalla Legge Delega per la riforma fiscale (Legge n 111/2023) che per il solo periodo d'imposta 2024, prevede una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;

35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

VISTO l'articolo 3 del decreto sopra citato, il quale, ai commi 3 e 4, si occupa degli effetti della riforma dell'IRPEF sull'addizionale comunale.

CONSIDERATO che il Decreto 216/2023 consente ai comuni che nel 2023 avevano adottato aliquote differenziate per scaglioni di potere entro il 15 aprile prossimo:

- conformare l'articolazione delle aliquote a quella degli scaglioni Irpef nazionali, così come modificati per il 2024;

- confermare per il 2024 la medesima articolazione degli scaglioni e delle aliquote vigenti nel 2023, ossia mantenendo i 4 scaglioni di reddito del predetto anno;

- adottare una aliquota unica.

VISTA la delibera di Giunta n. 18 del 07.02.2024 che propone:

- la modifica dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale IRPEF del Comune di Viagrande, approvato con delibera n. 13 del 29/03/2019 e poi rettificato con delibera C.C. n. 18/2022, come segue:

"L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita, nel rispetto della normativa vigente in materia e ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 con delibera del Consiglio Comunale.

In assenza di nuova deliberazione si intende prorogata, anche per l'anno successivo, l'aliquota precedentemente approvata, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere approvate dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Le delibere per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione deve avvenire nei termini stabiliti dalla normativa vigente, ovvero, attualmente entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente".

- nelle more di un riordino stabile della fiscalità degli enti territoriali e nell'incertezza dei trasferimenti statali, un'aliquota unica di prelievo dell'addizionale comunale pari all'0,80%, con soglia di esenzione fino a 10.000,00 euro, al fine di incrementare il gettito di entrata comunale e poter garantire il livello dei servizi offerti alla cittadinanza.

RICORDATO l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, modificato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, il che consente ai contribuenti e agli intermediari di individuare con certezza le aliquote o le tariffe, nonché la disciplina del prelievo rimessa all'autonomia regolamentare, sulla cui base deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno d'imposta.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario a norma dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione con verbale n. 1 del 14.02.2024 - PROT. (E) n. 2528 del 14.02.2024.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DLgs.n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- l'ORELL per la Regione Sicilia;

- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per la disciplina della Addizionale Comunale del Comune di Viagrande.

PROPONE

- **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

- **DI MODIFICARE** l'art. 5 del Regolamento vigente per la disciplina della Addizionale Comunale IRPEF del Comune di Viagrande come segue:

"L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita, nel rispetto della normativa vigente in materia, con delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

In assenza di nuova deliberazione si intende prorogata, anche per l'anno successivo, l'aliquota precedentemente approvata, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere approvate dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Le delibere per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione deve avvenire nei termini stabiliti dalla normativa vigente, ovvero, attualmente entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente."

- **DI APPROVARE** l'aliquota unica di prelievo di addizionale comunale dell'0,80% .

- **DI CONFERMARE** la soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino a € 10.000,00.

- **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote sulla base delle simulazioni acquisite sul Portale specifico del MEF supportano l'attendibilità delle previsioni di entrata del predisponendo bilancio di previsione 2024/2026.

- **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Economico Finanziario di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della pubblicazione della stessa sullo specifico portale del MEF entro i termini e secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

- **DI DARE ATTO** che per quanto non riportato espressamente richiamato si rinvia alle disposizioni d'ufficio vigenti.

- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al predisponendo bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000.

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere all'adozione degli atti e provvedimenti con seguenti, ai sensi dell'articolo 12, comma2, della L.R.44/91 e ss.mm.ii.

- **DI PUBBLICARE** la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo-politico.

Proposta di deliberazione – Reg. n. 10 del 07-03-2024

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: Favorevole

Lì, 07-03-2024

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:Favorevole

Il Responsabile del servizio

F.to D'Arrigo Marina Maria

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 07-03-2024

F.to D'Arrigo Marina Maria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice	Gestione	Previsioni	Impegni ad oggi	Disponibilità
----------	--------	----------	------------	-----------------	---------------

Lì, 07-03-2024

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to D'Arrigo Marina Maria

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano

F.to Cristaldi Rosanna

Il Presidente del C. C.

F.to DOTTORE Russo Sebastiano

Il Segretario Generale

F.to Dott. Scilla Giuseppe

E' copia conforme per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Lì _____

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA con prot. n. _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

F.to Cristaldi Pasqualina

Lì 13-03-2024

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico al n. **517** del registro in data **15-03-2024**

L'addetto alla pubblicazione

Lì 15-03-2024

F.to Cristaldi Pasqualina

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 15-03-2024 al 30-03-2024 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

*Il Responsabile del Servizio
Protocollo*

Lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal **15-03-2024** al **30-03-2024** a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Scilla Giuseppe

Lì _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Il Segretario Generale

F.to Dott. Scilla Giuseppe

Lì 13-03-2024
